CAMERA DEI DEPUTATI N. **2493**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ZANELLA

Passaggio al patrimonio dello Stato delle zone demaniali marittime site nel territorio del comune di Venezia ritenute non utilizzabili per pubblici usi del mare nonché disposizioni per il loro trasferimento al medesimo comune

Presentata il 1° luglio 2025

Onorevoli Colleghe e Colleghi ! – I beni appartenenti al demanio marittimo sono oggetto di una disciplina propria, desumibile oltre che dai princìpi generali contenuti nel codice civile, dalle specifiche norme dettate dal codice della navigazione. La categoria del demanio marittimo è individuata dall'articolo 28 del codice della navigazione ai sensi del quale: « Fanno parte del demanio marittimo: *a)* il lido, la spiaggia, i porti, le rade; *b)* le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare; *c)* i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo ».

È pacificamente ammesso che la demanialità è caratteristica intrinseca dei beni che sono sottoposti al peculiare regime giuridico che li caratterizza, anche in mancanza di un atto espresso di destinazione; dunque, è sufficiente che un bene rientri nelle categorie enunciate e sia adibito a usi attinenti alla navigazione pubblica, affinché si possa parlare di un bene del demanio marittimo.

Con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, sono stati definiti gli ambiti demaniali marittimi che costituiscono la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Venezia, che includono:

gli specchi d'acqua ed i canali demaniali marittimi compresi tra la Bocca di Malamocco e la Bocca di Lido;

le fasce demaniali lungo il ciglio dei canali marittimi come definite dalle norme di attuazione del piano regolatore portuale di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233;

le aree di Porto Marghera adibite a *terminal* per il traffico commerciale, alla produzione industriale nella 1ª e 11ª zona industriale, all'attività cantieristica, alle infrastrutture stradali e ferroviarie;

le aree del centro storico di Venezia così utilizzate: in Marittima, San Basilio e Santa Marta; – Sant'Andrea e Scomenzera;

gli accosti di Riva dei Sette Martiri, Riva San Biagio e Riva Ca' di Dio, nonché parte delle aree dedicate alla cantieristica nel centro storico di Venezia.

L'articolo 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, affida all'Autorità di sistema portuale il compito di delimitare l'ambito e l'assetto complessivo del porto attraverso il piano regolatore portuale, individuando altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Ora, così come la costituzione della demanialità marittima dipende dalla destinazione del bene agli usi pubblici del mare, la perdita di tali requisiti fa venire meno la caratteristica della demanialità. In questa direzione va l'articolo 35 del codice della navigazione, che sancisce come: « le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare, sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze ».

Molte delle aree del demanio marittimo di Venezia non sono più utilizzate per pubblici usi del mare e pertanto possono passare al patrimonio dello Stato; peraltro Venezia è anche sede di un porto di rilevanza nazionale e, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto federalismo demaniale), le aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al comune, previa autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale.

La presente proposta di legge intende adottare specifiche disposizioni legislative per trasferire queste aree dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato (articolo 1), prevedendo la possibilità di un successivo trasferimento delle stesse dall'Agenzia del demanio al comune di Venezia per l'attuazione di programmi di riqualificazione urbana (articolo 2).

Di particolare interesse, sotto questo punto di vista, appaiono le aree dismesse della Marittima, di San Basilio e di Santa Marta, per circa 17 ettari nel pieno centro storico della città lagunare, che potrebbero essere destinate, attraverso programmi di riqualificazione urbana, aumentando le attività di istruzione, d'interesse culturale e ricreative, degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive e, più in generale, al soddisfacimento dei livelli urbanistici, aumentando la qualità della vita e dell'abitare della comunità veneziana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Passaggio al patrimonio dello Stato delle zone demaniali marittime site nel territorio del comune di Venezia ritenute non utilizzabili per pubblici usi del mare)

1. Le zone demaniali marittime site nel territorio del comune di Venezia ritenute non utilizzabili per pubblici usi del mare ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione passano al patrimonio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, sulla base della ricognizione della Capitaneria di porto di Venezia, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le zone di cui al comma 1.

Art. 2.

(Trasferimento di zone non più funzionali all'attività portuale al comune di Venezia)

1. Le zone di cui all'articolo 1 possono essere trasferite, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, al comune di Venezia per l'attuazione di programmi pubblici di riqualificazione urbana.

2. Nell'ambito dei programmi pubblici di riqualificazione urbana di cui al comma 1, le zone di cui al medesimo comma 1, possono essere destinate a:

a) parco pubblico;

b) attività di istruzione, di interesse culturale e ricreative;

c) spazi pubblici o riservati alle attività collettive, verde pubblico e parcheggi secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.



19PDL0151280